



**REGIONE PIEMONTE
BIELLA**

PROVINCIA DI

**COMUNE DI
ROPPOLO**

VIA G. MASSA n° 6, C.A.P. 13883
989477

TEL. 0161 * 98424 * 987518, FAX.0161

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Oggetto ed applicazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Concessioni ed Autorizzazioni

Articolo 5 Vigilanza

Articolo 6 Sanzioni

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I - Occupazione del suolo pubblico

Articolo 7 Nozione di suolo pubblico

Articolo 8 Spazi ed aree pubbliche

Articolo 9 Occupazione di suolo pubblico

Articolo 10 Occupazioni con elementi di arredo

Articolo 11 Occupazioni con attività di riparazione di veicoli

Articolo 12 Manomissione e danneggiamento del suolo pubblico

Capo II – Nettezza e decoro del suolo pubblico

Articolo 13 Atti vietati

Articolo 14 Manutenzione degli edifici e delle aree

Articolo 15 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e di letamaie e simili

Articolo 16 Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Articolo 17 Nettezza del suolo e dell'abitato

Articolo 18 Sgombero neve

Articolo 19 Rami e siepi

Articolo 20 Pulizia fossati

Articolo 21 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Articolo 22 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Articolo 23 Esposizione di panni e tappeti

Capo III – Strade, viali, giardini, monumenti ed edifici

Articolo 24 Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco

Articolo 25 Aree e zone vietate all'accesso dei cani

Articolo 26 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Articolo 27 Luminarie

Articolo 28 Striscioni pubblicitari

TITOLO III – DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I – Sicurezza delle costruzioni

Articolo 29 Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili

Articolo 30 Costruzioni pericolanti

Articolo 31 Illuminazione di porte, scale e anditi

Capo II – Norme particolari

Articolo 32 Minori

Articolo 33 Divieti vari

Articolo 34 Motori ed apparecchi pericolosi

Articolo 35 Esplosione di petardi, mortaretti e simili

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Capo I – Della tutela del riposo delle persone e della disciplina delle attività rumorose

Articolo 36 Atti contrari alla quiete pubblica

Articolo 37 Utilizzo di strumenti musicali

Articolo 38 Attività produttive ed edilizie rumorose

Articolo 39 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Articolo 40 Uso dei dispositivi antifurto

Capo II – Norme particolari

Articolo 41 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Articolo 42 Oggetti mobili

Articolo 43 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte all'aperto

Articolo 44 Accensioni di fuochi

Articolo 45 Depositi esterni

TITOLO V – DEGLI ANIMALI

Articolo 46 Animali da affezione

Articolo 47 Custodia e tutela degli animali

Articolo 48 Cani

Articolo 49 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VI – DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

Capo I – Esercizio di attività commerciali e norme igieniche

Articolo 50 Requisiti dei locali di vendita

Articolo 51 Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari

Articolo 52 Divieto di tenere animali in locali destinati alla vendita di sostanze alimentari

Articolo 53 Servizi igienici di pubblici esercizi

Articolo 54 Erboristerie

Articolo 55 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Articolo 56 Attività miste

Articolo 57 Occupazione per esposizione merci

Articolo 58 Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio

Articolo 59 Targhetta dell'amministratore di condominio

Capo II – Disposizioni per i mestieri ambulanti

Articolo 60 Norme d'esercizio

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 61 Questue, raccolte fondi e collette

Articolo 62 Carovane di nomadi e girovaghi

Articolo 63 Trasporto del letame

Articolo 64 Divieto di otturare il corso di ruscelli e rigagnoli

Articolo 65 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Articolo 66 Accattonaggio

Articolo 67 Artisti di strada

Articolo 68 Divieto di campeggio libero

Articolo 69 Bagni

Articolo 70 Contrassegni del Comune

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71 Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

Articolo 72 Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR.17 DEL 14.07.2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR.6 DEL 15.04.2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione, dell'intero territorio comunale.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Spazi ed aree pubbliche;
 - b. Sicurezza ed incolumità pubblica;
 - c. Tutela ambientale;
 - d. Animali;
 - e. Commercio, Annona, Esercizi pubblici, Mestieri ambulanti.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità alle disposizioni edilizie;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. i monumenti e le fontane monumentali;
 - d. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo quando necessario, indirizzata al Sindaco
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, almeno 30 gg. prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti della Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Comunque e sempre nel rispetto delle disposizioni fissate in via generale dalla legge 24.11.1981 n. 689.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 – Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

7. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della

gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

9. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I - occupazione del suolo pubblico

Articolo 7 - Nozione di suolo pubblico

1. Con l'espressione suolo pubblico si intendono i luoghi o i suoli di dominio pubblico, quelli gravati da servitù a uso pubblico, comprese le gallerie, i sottopassi, i portici con relativi spazi interpilastri, i fornici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 8 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Articolo 9 - Occupazione di suolo pubblico

1. Qualsivoglia occupazione del suolo pubblico, ancorchè temporanea, occasionale, giornaliera o esente da tributo, deve essere preventivamente concessa dal Sindaco, fatte salve le norme di cui al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. Le occupazioni abusive con ponteggi, tende e impianti fissi sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Sono fatte salve le violazioni riconducibili a norme specifiche che saranno, pertanto, punite con le sanzioni ivi previste.

Articolo 10 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 11 - Occupazioni con attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano

attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 12 - Manomissione e danneggiamento del suolo pubblico

1. E' vietato, senza preventiva concessione del Sindaco, manomettere il suolo pubblico, il sottosuolo ivi compresi i relativi sottoservizi, alterarne lo stato in qualsiasi modo , infiggere pali o altro oggetti e comunque danneggiarlo.

2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la manomissione o l'occupazione, al ripristino del manto della pavimentazione stradale a loro cura e spese. Ai concessionari competerà il primo ripristino nonché quelli ulteriori che si renderanno necessari. In questi casi il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente provvederà alla contestazione scritta di quanto necessario. In caso di inadempienza o ritardo il Sindaco provvederà d'ufficio addebitando le relative spese agli inadempienti, impregiudicata la sanzione pecuniaria e le eventuali conseguenze sia di carattere civile che penale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Capo II – Nettezza e decoro del suolo pubblico

Articolo 13 – Atti vietati

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a. lavare i veicoli;

b. eseguire giochi, ad esclusione di quelli regolarmente organizzati ed autorizzati in concomitanza con manifestazioni, che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f. bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

fl. voluto errato conferimento di rifiuti impropri nei cassonetti pubblici

g. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i. abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

j. annaffiare fiori e piante in modo che i liquidi cadano sul suolo pubblico;

k. il trasporto di materie liquide e solide proveniente dall'espurgo di fognature, acquei e simili, fatte salve le norme di cui alle vigenti normative igieniche, alle cui sanzioni si fa espressamente rimando.

2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3. Le violazioni di cui al comma 1, punti c), f) ed f1) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

4. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 14 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9. Le violazioni di cui ai commi 5., 6. e 7. comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 15 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e di letamaie e simili

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche, letamaie e simili devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 16 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere, guastare, manomettere i muri degli edifici, manufatti e simili, pubblici e privati;

b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 17 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 4. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 18 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Articolo 19 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dal vigente Cds.

Articolo 20 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 21 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 22 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 23 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Capo II – Strade, viali, giardini, monumenti ed edifici

Articolo 24 - Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco

1. Nei giardini e luoghi pubblici e nelle aree gioco è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi.
2. Nei giardini inoltre è vietato introdurre qualsiasi animale ad eccezione dei cani.
3. E' vietato danneggiare, sporcare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.
4. E' infine vietato circolare con veicoli diversi dai velocipedi.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 25 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani

1. E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giuochi per bambini e all'uopo appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui la presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche riconducibili a ordinanze del Sindaco già emesse e vigenti

Articolo 26 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze

e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2. e 3. del successivo articolo 27.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Articolo 27 – Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti, fatte salve eventuali compartecipazioni del Comune di Cigliano espressamente stabilite e motivate con Deliberazione della Giunta Comunale.

6. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Per eventuali danni e responsabilità di carattere sia civile che penale saranno ritenuti responsabili i soggetti di cui ai precedenti commi.

Articolo 28 - Striscioni pubblicitari

1. La collocazione di tele con iscrizioni a fini pubblicitari da collocarsi trasversalmente nelle vie è subordinata al permesso del Sindaco.

2. Chiunque colloca striscioni, tele sia trasversalmente nelle vie o piazze sia sulle facciate di negozi senza il preventivo consenso dell'Autorità Comunale è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III – DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I – Sicurezza delle costruzioni

Articolo 29 - Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili

1. I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione sì da evitare qualsiasi cadute di tegole, lastre, pie tre, intonaci e altro materiale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 30 - Costruzioni pericolanti

1. Nel caso di edifici minaccianti rovina, salva la eventuale applicazione della Legge Penale, il proprietario è tenuta ad attuare tempestivamente e senza ritardo tutte le provvidenze e cautele idonee a salvaguardare la pubblica incolumità nonché ad adottare le misure che verranno impartite dal Sindaco.

2. In caso di inazione si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'intimato inadempiente.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 31 - Illuminazione di porte, scale , anditi e ingressi

1. I portici, le scale, gli anditi, gli ingressi nonché ogni altra località di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati durante il tempo notturno.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Capo II – Norme particolari

Articolo 32 - Minori

1. In luogo pubblico i minori di anni 6 (sei) debbono essere accompagnati e custoditi da chi ne esercita la potestà parentale o da idonei affidatari.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 33 - Divieti vari

1. Ai fini di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a. Esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materie possano arrecare nocimento ai passanti;
 - b. Transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
 - c. Circolare con trampoli, skateboard, pattini e simili;
 - d. Lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danni o molestare le persone
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 34 - Motori ed apparecchi pericolosi

1. I motori e tutti gli apparecchi che presentino particolare pericolo debbono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali sia impedito l'accesso alle persone non autorizzate.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 35 - Esplosione di petardi, mortaretti e simili

1. Lungo le strade, vie e piazze dell'abitato Comunale, nello stadio, in ogni altro luogo destinato alla disputa di manifestazioni sportive nonché in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato far esplodere petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Capo I – Della tutela del riposo delle persone e della disciplina delle attività rumorose

Articolo 36 - Atti contrari alla quiete pubblica

1. Sono vietati tutti gli atti contrari alla quiete pubblica.
2. Si reputano tali gli schiamazzi, i canti, gli alterchi, le grida, e qualsiasi atto di molestia in luoghi pubblici e aperti al pubblico sia in tempo diurno che notturno.
3. E' inoltre vietata, impregiudicata l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, qualsiasi forma di inquinamento acustico correlata al traffico veicolare, al rumore industriale, al traffico aereo, eccedente i livelli di rumorosità consentiti dalle norme e direttive vigenti.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 37 - Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 01,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 01,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il

trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Articolo 38 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali,

di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Le violazioni di cui ai commi 1., 2., 3. e 4. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7. La violazione di cui al comma 5. comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Articolo 39 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 01,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Articolo 40 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Capo II – Norme particolari

Articolo 41 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e

l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Articolo 42 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 43 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 44 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 45 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V – DEGLI ANIMALI

Articolo 46 -Animali da affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 47 -Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
4. La violazione di cui al comma 1. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 2. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 48 -Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. E' fatto divieto di condurre cani al guinzaglio da parte di ciclisti e motociclisti.
6. Sono fatte salve le disposizioni relative all'Anagrafe canina nazionale e le relative sanzioni.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 49 -Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI – DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

Capo I – Esercizio di attività commerciali e norme igieniche

Articolo 50 - Requisiti dei locali di vendita

1. I locali ove viene esercitato il commercio debbono essere reputati igienicamente idonei dalla Competente Autorità Sanitaria .
2. L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro in relazione al tipo di commercio che si esercita.
3. I locali di vendita e quelli accessori debbono essere tenuti nella massima pulizia; così pure le vetrine, gli arredi, gli attrezzi e gli utensili e quant'altro destinato alla vendita.
4. L'autorizzazione alla vendita deve essere esposta in modo ben visibile nell'esercizio ed essere esibita a ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 51 - Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari

1. E' vietato far toccare al pubblico prodotti di pasticceria sfusi, pani, formaggi, frutta e ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura.
2. E' obbligo degli esercenti esporre alla clientela in modo ben visibile cartelli indicanti tale divieto.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a

€ 500,00.

Articolo 52 - Divieto di tenere animali in locali destinati alla vendita di sostanze alimentari

1. E' vietato tenere cani, gatti e altri animali in locali destinati alla produzione, trasformazione, cottura, confezionamento e vendita di sostanze alimentari.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 53 - Servizi igienici di pubblici esercizi

1. E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi quali caffè, bar, ristoranti, gelaterie e simili di tenere in buono stato di manutenzione e nella massima pulizia i servizi igienici.
2. E' fatto altresì obbligo ai titolari dei predetti esercizi di non rifiutare l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 54 – Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Articolo 55 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni specifiche di cui alla normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 56 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Articolo 57 - Occupazione per esposizione merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4. Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni normative specifiche e le relative sanzioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 58 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1. sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1..

4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Articolo 59 - Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4. Le violazioni di cui ai commi 1. e 3. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Capo II – Disposizioni per i mestieri ambulanti

Articolo 60 - Norme d'esercizio

1. E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare la Legge e i Regolamenti vigenti in materia di ambulante.

2. Fatta eccezione delle attività di vendita al pubblico in forma ambulante disciplinata dalla normativa attualmente in vigore l'esercizio abituale di mestieri ambulanti e girovaghi nel territorio Comunale è subordinato alla iscrizione nell'apposito registro di cui la R.D. 18.06.1931 n. 773, nonché al rilascio del certificato di iscrizione relativo a cura del Sindaco e a norma dell'Art. 19 D.P.R. 24.07.1977 n.616.

3. E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti e girovaghi, importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi nonché disturbare i passanti o disturbare la loro attenzione con grida e schiamazzi.

4. I giostrai e gestori di spettacoli viaggianti sono all'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo; essi dovranno inoltre moderare il volume di apparecchiature per la riproduzione di suoni sì da non recare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela di quest'ultima di cui alla vigente normativa e al presente Regolamento.

5. E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti o girovaghi di esercitare le loro attività

in località diverse da quelle consentite dal Sindaco.

6. Restano ferme le disposizioni fissate all'art. 12 del presente Regolamento in merito all'eventuale ancoraggio delle attrezzature oggetto dell'attività.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da €

25,00 a € 500,00.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 61 - Questue, raccolte fondi e collette

1. Le raccolte di fondi, oggetti, le collette e questue dovranno avvenire nel rispetto delle norme di cui alle vigenti Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, impregiudicata l'eventuale applicazione della sanzione penale, è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 62 - Carovane di nomadi e girovaghi

1. Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e a tal fine destinate dal Sindaco e previo preventivo permesso della predetta Autorità da accordarsi di volta in volta.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 63 - Trasporto del letame

1. Il trasporto di letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi e idonei a evitarne dispersione e esalazioni maleodoranti, fatte salve le ultime prescrizioni dettate dal vigente Regolamento d'Igiene.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 64 - Divieto di otturare il corso di ruscelli e rigagnoli

1. E' vietato di otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 65 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
3. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
5. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
6. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
7. La violazione di cui al comma 3. comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
8. Le violazioni di cui ai commi 4. e 5. comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 66 - Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Articolo 67 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 37 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Articolo 68 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle

acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Articolo 69 – Bagni

1. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Articolo 70 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 71 - Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressore minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione, le modalità del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità alla quale far pervenire eventuali scritti difensivi e il termine entro il quale questi ultimi debbono pervenire.

Articolo 72 - Abrogazioni di norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di legge.